

congrua, effettiva, adeguata e proporzionata, al fine di evitare irragionevoli e sproporzionate quantificazioni per difetto o per eccesso.

La giurisprudenza ha reiteratamente ribadito che trattandosi di un debito di valore ai fini della liquidazione devono essere utilizzate le tabelle vigenti al momento dell'emissione della decisione ⁽¹¹⁴⁰⁾.

23.4.9.6. Lo sviluppo del personalismo costituzionale nella evoluzione della risarcibilità del danno non patrimoniale nelle principali aree tematiche. Il danno da perdita o lesione del rapporto parentale.

Lo sviluppo di un sistema di responsabilità civile in tema di risarcimento dei danni non patrimoniali, particolarmente orientato al personalismo costituzionale, ha consentito il notevole allargamento delle aree in cui tali pregiudizi sono stati risarciti. Nei paragrafi successivi si darà conto dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta con riferimento ad settori specifici, indicando anche talune battute dall'arresto nel percorso oramai intrapreso verso una maggiore protezione dei valori ed interessi della persona umana e dei soggetti collettivi anche pubblici.

Il risarcimento del c.d. "danno parentale" (o da perdita o lesione del rapporto parentale), che rinvia il proprio fondamento negli art. 2, 29, 30 e 31 Cost., 8 e 12 della CEDU nonché art. 1 della Carta di Nizza ⁽¹¹⁴¹⁾, è, tra tali settori, certamente il più sensibile ed avvincente, intrecciandosi il dinamismo evolutivo della responsabilità civile con quello dei rapporti familiari.

Le trattazioni del danno parentale si occupano delle poste risarcitorie configurabili sia in capo a colui che è stato attinto direttamente dalla condotta del danneggiante (c.d. "vittima primaria"), che di quelle conseguenti a lesioni non patrimoniali subite dai parenti della vittima primaria (c.d. "vittime secondarie").

In caso di morte, poi, l'identificazione dei danni subiti dal *de cuius* è strumentale all'identificazione del credito trasmissibile *mortis causa* e di cui divengono titolari i parenti *iure haereditatis*, credito che si assomma a quello vantato *iure proprio*.

La delimitazione dei danni non patrimoniali da perdita o lesione del rapporto parentale è stata problematica in dottrina e giurisprudenza.

È noto che la giurisprudenza tradizionale aveva escluso la risarcibilità del danno morale soggettivo ovvero la sofferenza interiore (il c.d. *pretium doloris* da reato ex art. 185 c.p. — 2059 c.c.) in capo ai parenti, in presenza

⁽¹¹⁴⁰⁾ Cass., 11 maggio 2012, n. 7272; Cass., 17 aprile 2013, n. 9231; Cass., 21 gennaio 2014, n. 1361; Cass., 5 maggio 2015, n. 19211; Cass., 27 novembre 2015, n. 24210.

⁽¹¹⁴¹⁾ Cass., 16 ottobre 2014, n. 21927; Cass., 17 aprile 2013, n. 9231.